

(2003/C 52 E/224)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2699/02
di Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) alla Commissione**

(26 settembre 2002)

Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dei medici

Negli ultimi anni diversi giovani spagnoli laureati in medicina hanno seguito un perfezionamento accademico e pratico come «médicos do internato complementar de Saúde Pública e médicos assistentes de Saúde Pública en Portugal» (Oliveira do Douro, Viana do Castelo, Paredes, Sta. Maria da Feira, Vila do Conde, Caminha, Braga, Melgaço, Chaves, Moncao e Campanhã).

Una volta terminato il periodo di preparazione e perfezionamento, che include una formazione specifica per l'esercizio delle funzioni di autorità sanitaria (decreto n.327/96 del 2 agosto), non possono tuttavia ottenere la nomina di «Autoridades de Saúde» in quanto stranieri.

Nel contempo, da talune informazioni risulterebbe, da un lato, che cittadini non portoghesi assolvono le funzioni di medici responsabili dell'autorità sanitaria e, dall'altro, che tale responsabilità, anche se con carattere transitorio, è assunta da medici senza qualificazioni specifiche.

La Commissione è a conoscenza della situazione di questi medici che vogliono esercitare la propria professione in un paese vicino in cui hanno portato a termine la specializzazione professionale?

Secondo la Commissione, i medici responsabili dell'autorità sanitaria dovrebbero essere esclusivamente professionisti, data la definizione della loro attività contenuta nel decreto legge n.336/93 (Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese n. 229 del 29 settembre 1993)?

Quali iniziative sono state o saranno prese in futuro per trovare una soluzione a tale situazione, che potrebbe essere contraria al principio della libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 ottobre 2002)

La Commissione non era a conoscenza della situazione alla quale fa riferimento l'Onorevole Parlamentare.

Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini comunitari alla pubblica amministrazione negli altri Stati membri, l'articolo 39 paragrafo 4 del trattato CE prevede una deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, affermando che «Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai posti di lavoro dell'amministrazione pubblica». La Corte di Giustizia ha ricordato la necessità di un'interpretazione restrittiva di tale deroga. Così ad esempio essa ha precisato in occasione di diverse sentenze che i posti di lavoro oggetto di tale disposizione sono quelli che hanno un rapporto con le attività specifiche dell'amministrazione pubblica, vale a dire quando questa risulta investita dell'esercizio dell'autorità pubblica e della salvaguardia degli interessi generali dello Stato membro, ai quali devono essere assimilati quelli delle collettività pubbliche.

Spetta alle autorità nazionali, sulla base dei criteri stabiliti e sotto il controllo della Corte di Giustizia, valutare l'applicabilità dell'articolo 39 paragrafo 4 del trattato CE in ogni singolo caso, in funzione dei compiti e delle responsabilità connessi ad ogni posto di lavoro specifico.

Dalle informazioni in possesso della Commissione, nella normativa portoghese di cui si tratta (Decreto-Lei n° 336/93) non vi è alcun riferimento all'esigenza della nazionalità portoghese ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'autorità sanitaria portoghese.

Pertanto se venisse posta una siffatta condizione, la stessa potrebbe risultare contraria ai criteri di cui alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Commissione avrebbe bisogno di informazioni più precise sui casi specifici ai quali fa riferimento l'Onorevole Parlamentare per poter, se del caso, intervenire presso le competenti autorità portoghesi. A tal fine le persone interessate potrebbero rivolgersi direttamente ai servizi della Direzione generale «Occupazione e Affari sociali».

Per quanto riguarda l'esigenza che i medici responsabili dell'autorità sanitaria portoghese siano esclusivamente medici specializzati, ogni Stato membro è libero di organizzare la propria amministrazione pubblica come crede opportuno. La Commissione non può quindi intervenire in tale settore specifico.